



A.R.I.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

ASSOCIAZIONE RADIOTECNICA ITALIANA (1927 - 1977)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Eretta in Ente Morale il 10/1/50 (D.P.R. N. 368)

Comitato Regionale Lombardia

REGOLAMENTO

- Capitolo 1 : Atto Costitutivo
- Capitolo 2 : Sede del C.R.L.
- Capitolo 3 : Organi del C.R.L.
- Capitolo 4 : Scopi del C.R.L.
- Capitolo 5 : Composizione del C.R.L.
- Capitolo 6 : Quorum deliberativo e diritto di voto
- Capitolo 7 : Consiglio direttivo del C.R.L.
- Capitolo 8 : Collegio dei Sindaci
- Capitolo 9 : Incarichi Speciali
- Capitolo 10 : Le Sezioni
- Capitolo 11 : I Soci
- Capitolo 12 : Modifiche
- Capitolo 13 : Norma transitoria

1) ATTO COSTITUTIVO

1.01 In Milano il giorno 24 Novembre 1977, secondo quanto prescritto dall'art. 51 dello Statuto Sociale, è stato costituito il Comitato Regionale Lombardia (C.R.L.), già autocostituitosi in Varese il 27 Giugno 1971.

1.02 Il Comitato Regionale Lombardia è costituito ed organizzato nel rispetto dello Statuto dell'Associazione Radioamatori Italiani e nel rispetto del Regolamento di attuazione.

1.03 Esso estende la sua giurisdizione su tutta la Lombardia.

2) SEDE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

2.01 Il C.R.L. ha sede in Milano

2.02 A discrezione del C.R.L. potrà essere decentrata ogni attività associativa o amministrativa, purchè entro l'ambito regionale.

3) ORGANI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Gli organi del C.R.L. sono :

3.01 L'Assemblea dei Delegati

3.02 Il Consiglio Direttivo (C.D.)

3.03 Il Collegio Sindacale (C.S.)

4) SCOPI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

4.01 Il C.R.L. oltre agli scopi indicati nell'art. 3 dello Statuto Sociale e dagli art.2, 3 e 4 del regolamento di attuazione;

4.02 Promuove l'adesione all'A.R.I. del Radioamatori della Lombardia.

4.03 Promuove d'intesa con le Sezioni, tutte quelle attività che ritiene opportune allo sviluppo dell'Associazione e coordina tutte le iniziative e le manifestazioni organizzate dalle Sezioni della Lombardia.

4.04 Promuove l'attività di volontariato di Protezione Civile nel settore delle Radiocomunicazioni alternative d'Emergenza nel rispetto del Regolamento ARI-RE.

5) COMPOSIZIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

- 5.01** Il C.R.L. è composto dalle Sezioni ARI della Lombardia.
- 5.02** Il Delegato della Sezione è il Presidente in carica della Sezione stessa.
- 5.03** Il Presidente della Sezione può designare a rappresentarlo, con pari diritti, un Socio della Sezione da lui diretta.
- 5.04** In caso di impedimento permanente o temporaneo del Presidente, il Vice Presidente, nelle Sezioni ove tale carica sia prevista, procede alla designazione di cui al punto precedente, potendo includere anche se stesso fra i designandi.
- 5.05** I Delegati di Sezione non hanno diritto a compenso alcuno. Il C.D. può eventualmente stabilire rimborsi spese per le Sezioni che partecipano alle attività del C.R.L.
- 5.06** Una Sezione non può essere rappresentata da un Socio di altra Sezione.
- 5.07** Le Assemblee del C.R.L. possono essere Ordinarie e Straordinarie.
- 5.08** E' prescritta la convocazione di una Assemblea ordinaria all'anno da effettuarsi di norma entro e non oltre il 28 Febbraio su delibera del C.D. del C.R.L.
Competenze specifiche dell'Assemblea ordinaria sono :
- 5.08.1** Esame ed approvazione della relazione sull'andamento del C.R.L.preparata dal C.D.
 - 5.08.2** Lettura della relazione del Collegio Sindacale.
 - 5.08.3** Esame ed approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.
 - 5.08.4** Esame ed approvazione del bilancio preventivo relativo al esercizio in corso.
 - 5.08.4** Esame di qualsiasi argomento proposto dal C.D. o dalle Sezioni la cui richiesta d' iscrizione all'Ordine del Giorno sia pervenuta entro il 15 gennaio dell'anno corrente.
- 5.09** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 5.10** Le Assemblee straordinarie possono essere convocate su delibera del C.D. del C.R.L: per proprie motivazioni, su richiesta dal Collegio dei Sindaci o su richiesta di almeno un terzo delle Sezioni prescindendo dal numero dei Soci che esse rappresentano.
- 5.11** Competenze delle Assemblee straordinarie sono l'esame degli argomenti posti all'O.d.G. dal C.D. per proprie motivazioni o su richieste pervenute da una o più Sezioni, tali da giustificare la convocazione dell'Assemblea.

6) QUORUM DELIBERATIVO E DIRITTO DI VOTO

- 6.01** L'Assemblea ordinaria del C.R.L. è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno la metà delle Sezioni e nel contempo rappresentino almeno la metà dei Soci più uno.
- 6.02** In seconda convocazione con qualsiasi numero di delegati che rappresentino almeno un terzo dei Soci.
- 6.03** Ogni delegato avrà a disposizione un voto come tale e tanti voti quanti la Sezione aveva al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 6.04** L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno un terzo delle Sezioni e nel contempo rappresentino un terzo dei Soci.
- 6.05** In seconda convocazione con qualsiasi numero di delegati e di Soci rappresentati. Per la validità dell'Assemblea si farà riferimento, per il computo dei voti, al tabulato ARI relativo alla posizione dei Soci alla data di convocazione dell'Assemblea.
- 6.06** Nel caso di presenza di nuove Sezioni nel frattempo formatesi, si prenderà atto dello spostamento dei Soci (e quindi dei voti) computando sempre il numero in riferimento alla data indicata.
- 6.07** La Convocazione delle Assemblee viene fatta con lettera raccomandata almeno 20 giorni prima della data di svolgimento, indirizzata ai presidenti di sezione nella loro veste di delegati, e, ove previsto ai delegati già nominati dai presidenti stessi. La convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.
- 6.08** La Convocazione può altresì avvenire tramite e.mail indirizzata al presidente o al delegato da questi indicato, con garanzia del ricevimento certificato con risposta scritta. Documentazione all'o.d.g. può essere allegata alla lettera di convocazione o inviata con plico a parte o trasmessa via e.mail.
- 6.09** Solo in casi eccezionali di estrema urgenza l'Assemblea straordinaria potrà essere convocata con non meno di 48 ore prima della riunione.
- 6.10** Nel caso suddetto i delegati intervenuti che riuniscono almeno un terzo dei soci rappresentati, se dichiarano di non essere sufficientemente informati degli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre una settimana.
- 6.11** I soci A.R.I., iscritti alla sezioni della Lombardia, possono partecipare alle Assemblee, ma senza diritto di parola né di voto. Un delegato può presentare un consulente per uno specifico argomento, in tale caso, lo stesso, può intervenire per rispondere a specifiche domande.

- 6.12** I Sindaci verificano la validità delle Assemblee, verificano l'approvazione delle delibere, verificano le operazioni di scrutinio nel caso di elezioni e di votazioni.
- 6.13** Le delibere e le mozioni messe in votazione risultano approvate se riportano la maggioranza dei voti (un voto per ogni delegato) e nel contempo la maggioranza dei voti socio (numero dei soci rappresentati da ogni delegato).
- 6.14** Per maggioranza si intende la metà arrotondata all'intero superiore per presenze dispari e la metà più uno per presenze pari, sia nel numero dei delegati che dei soci rappresentati.
- 6.15** Le delibere approvate dalle Assemblee sono vincolanti per tutti i soci delle Sezioni del C.R.L. e per il C.D. del C.R.L. che ne deve curare l'attuazione nel tempo e nel modo più opportuno.
- 6.16** Copia del verbale della Assemblea contenente per l'intero l'oggetto delle deliberazioni, il risultato delle votazioni stesse, un riassunto per quanto possibile completo degli interventi, deve essere inviata alle Sezioni entro 30 giorni dalla chiusura dell'adunanza, quindi letto ed approvato nell'Assemblea successiva.

7) CONSIGLIO DIRETTIVO DEL C.R.L.

- 7.01** Il C.D. del C.R.L. è composto da sette membri eletti dall'Assemblea con scheda unica, a votazione segreta ed a maggioranza.
- 7.02** Ogni delegato dispone di una scheda di votazione e può indicare fino a 5 (cinque) nomi o nominativi per il C.D. e fino a 2 (due) nomi o nominativi per il C.S. ciò al fine di garantire la presenza di eventuali minoranze in caso di presentazione di liste.
- 7.03** In caso di parità di voti riportati si intende votato il candidato con maggior anzianità di iscrizione all'A.R.I.
- 7.04** Non può far parte del consiglio direttivo più di 1 (UNO) membro per ciascuna sezione
- 7.05** I candidati presentati, tra i propri soci, dalle sezioni per la elezione a Consigliere Regionale devono rispondere ai requisiti previsti dall'art.6 dello Statuto Sociale A.R.I.
- 7.06** Il C.D. eletto procede a sua volta ad eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

7.07 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso, determinato da deliberazione del C.D. totale o parziale di:

7.07.1 Spese vive sostenute dai membri del C.D. e del C.S. per adempiere al mandato ricevuto;

7.07.2 Spese di rappresentanza;

7.07.3 Spese o rimborsi per incarichi specifici attribuiti dal C.R.L.

7.08 I consiglieri e i sindaci del C.R.L. non possono ricoprire contemporaneamente incarichi nel C.D.N. e/o nel C.S.N. eventuali situazioni di incompatibilità debbono essere risolte dal collegio sindacale del C.R.L.

7.09 Non esiste incompatibilità tra la carica di presidente o sindaco di sezione e corrispondente incarico nel C.D. o C.S. del C.R.L.

7.10 I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

7.11 Il consigliere che non partecipa a tre riunioni del C.D. consecutivamente senza produrre valida giustificazione decade dall'incarico e deve essere sostituito.

7.12 Durante il periodo del mandato, possono essere operate tre sostituzioni in caso di vacanza e/o di decadenza di altrettanti Consiglieri, richiamando i primi dei non eletti nelle votazioni di rinnovo del C.D.

7.13 Esaurita la lista dei non eletti, il C.D. ha facoltà di cooptare a Consigliere un Socio di qualsiasi Sezione della regione nel rispetto del 4° comma del presente articolo.

7.14 Alla mancanza del quarto Consigliere per qualsiasi motivo, sia egli eletto originariamente o richiamato dai non eletti o cooptato, decade l'intero Consiglio Direttivo.

7.15 Il C.D. decade inoltre per la mancata approvazione della relazione sull'andamento del C.R.L. da parte dell'Assemblea ordinaria.

7.16 Il C.D. dimissionario rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e con il mandato di convocare entro 30 giorni dalle dimissioni, un'Assemblea Straordinaria per le elezioni del nuovo Consiglio.

7.17 Se le dimissioni cadono nel mese di gennaio o febbraio, l'Assemblea Straordinaria sarà tenuta nella stessa data e subito dopo l'Assemblea Ordinaria, nella quale il Consiglio dimissionario rispetterà gli adempimenti di cui all'art. 5 con esclusione della presentazione all'Assemblea del bilancio di previsione, che sarà demandato ad una Assemblea Straordinaria da convocarsi a cura del nuovo C.D.

Il Consiglio Direttivo :

- 7.18** Cura la attuazione delle delibere delle Assemblee.
- 7.19** Delibera su ogni altro oggetto che riguardi il funzionamento del C.R.L.
- 7.20** Designa il o i rappresentanti A.R.I. presso la commissione di esami per il conseguimento della patente di Radioamatore
- 7.21** Può effettuare senza preventiva deliberazione di Assemblea, variazioni al bilancio di previsione già approvato, purché non superino il 10% dello stesso.
- 7.22** Le delibere che riguardano tutte le Sezioni, che riguardano variazione della quota a favore del C.R.L., che riguardano impegni con enti regionali, che riguardano attività interessanti l'intera regione, che sono state prese per particolari motivi di urgenza senza poter essere sotto poste preventivamente ad una Assemblea, dovranno essere sottoposte a ratifica dall'Assemblea.

Il Presidente

- 7.23** Rappresenta il C.R.L.
- 7.24** Rappresenta il C.R.L. alle Assemblee Generali dell'A.R.I.
- 7.25** Presiede le riunioni del C.D. del C.R.L.
- 7.26** Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del C.D. del C.R.L.
- 7.27** Esercita in casi di provata urgenza i poteri del C.D. del C.R.L., salvo successiva ratifica da parte di quest'ultimo
- 7.28** Adempie a tutte quelle funzioni delle quali riceve espressa delega da parte del C.D. o dalla Assemblea del C.R.L.

Il Vice Presidente

- 7.29** Sostituisce il Presidente e ne assume le prerogative in caso di ogni suo temporaneo impedimento
- 7.30** Assume la presidenza, fino a nuova nomina, in caso di dimissioni o rimessa dalla carica del Presidente
- 7.31** Adempie a quelle funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente

Il Segretario

- 7.33** Coadiuvava il Presidente e il Vice Presidente, dei quale attua le disposizioni
- 7.34** E' responsabile della tenuta del libro verbali delle Assemblee e delle riunioni del C.D., del protocollo della corrispondenza, della archiviazione di ogni documentazione e del lavoro di segreteria in genere.
- 7.35** Cura l'invio dei verbali delle Assemblee alle Sezioni
- 7.36** Convoca su delibera del C.D. del C.R.L. le Assemblee del C.R.L.
- 7.37** Può avvalersi di un vice segretario nominato dal C.D. per l'espletamento delle sue funzioni

Il tesoriere

- 7.38** E' responsabile della tenuta dei libri contabili, dell'inventario dei beni patrimoniali e dei beni mobili
- 7.39** E' responsabile del giro alle Sezioni delle quote di ritorno pervenute dall'A.R.I. e di ogni altro movimento contabile

8) IL COLLEGIO DEI SINDACI

- 8.01** Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da un supplente, eletti in Assemblea con scheda unica, a scrutinio segreto e a maggioranza.
- 8.02** I Membri del Collegio Sindacale (C.S.) saranno eletti tra i candidati presentati dalle sezioni tra i propri soci.
- 8.03** Ciascun delegato dispone di una scheda per la votazione e può indicare fino a due nomi o nominativi. Non può far parte del C.S. più di 1 (uno) membro per ciascuna sezione.
- 8.04** In caso di parità di voti riportati si intende votato il candidato con maggior anzianità di iscrizione A.R.I. .
- 8.05** I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- 8.06** Il Collegio dei Sindaci, a sua volta, nomina il proprio Presidente; in caso di vacanza di un Sindaco si procede alla sua sostituzione con il sindaco supplente che rimane in carica come sindaco effettivo fino allo scadere del triennio. Una ulteriore vacanza fa decadere il C.S.
- 8.07** I Sindaci del C.R.L. possono partecipare alle riunioni del C.D. senza diritto di voto.

Il Collegio dei Sindaci

- 8.08** Si assicura che ogni atto degli organi del C.R.L. non sia in contrasto con lo Statuto Sociale e con il Regolamento Regionale.
- 8.09** Ha il potere di denunciare qualsiasi irregolarità amministrativa e statutaria del C.R.L.
- 8.10** Ha Facoltà, sempre per gravi motivi di natura ricadente sotto la sua competenza di indire la riunione straordinaria del C.R.L.
- 8.11** Verifica le votazioni in Assemblea e controlla la organizzazione delle elezioni del C.D. e del C.S. sovrintendendo alle operazioni di scrutinio.

9) INCARICHI SPECIALI

- 9.01** Il C.D. del C.R.L. ha facoltà di delegare a soci della Regione specifici incarichi.
- 9.02** Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell'ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al C.D. del C.R.L. del loro operato.
- 9.03** Il C.D. del C.R.L. ha la facoltà inoltre di conferire incarichi manageriali regionali a propri componenti senza che ciò comporti la surrogazione del componente che ha ricevuto l'incarico.

10) LE SEZIONI

- 10.01** Per costituire una nuova Sezione nel territorio di competenza del C.R.L. è necessaria l'adesione di un minimo di 20 soci effettivi in regola con la quota sociale ed aventi diritto al voto.
- 10.02** Il comitato fondatore inoltrerà richiesta scritta al Presidente del C.R.L. con la firma e le generalità di tutti i richiedenti.
- 10.03** Il C.D. del C.R.L. verificherà la liceità della richiesta e la posizione associativa di ciascun richiedente.
- 10.04** L'autorizzazione definitiva al funzionamento della nuova Sezione sarà posta all'ordine del giorno della prima Assemblea del C.R.L. convocata dopo l'avvenuta richiesta.
- 10.05** Nel territorio dello stesso Comune di norma non potrà essere costituita più di una Sezione, salvo diverso disposto dell'Assemblea del C.R.L.
- 10.06** Le Sezioni sono obbligate a darsi un proprio regolamento interno le cui norme non possono essere in contrasto né con lo Statuto Sociale né con il presente Regolamento.

10.07 Una Sezione, la cui costituzione sia approvata in una Assemblea del C.R.L., deve tenere entro trenta giorni dalla data di approvazione una Assemblea di Sezione per :

10.7.1- la elezione del C.D. di Sezione

10.7.2- la elezione del C.S. di Sezione o del Sindaco

10.7.3 l'approvazione del Regolamento di Sezione.

10.08 L'esito delle votazioni ed una copia del Regolamento approvato devono essere trasmessi al C.R.L. .

10.09 Il C.D. del C.R.L., esaminato il Regolamento, ha la delega a renderlo esecutivo con propria deliberazione, salvo emendamenti, onde la Sezione possa essere operativa, sottoponendo la delibera a ratifica nella prossima Assemblea utile del C.R.L.

10.10 Le deliberazioni delle Sezioni non impegnano il C.R.L. ne politicamente ne economicamente.

10.11 Le Sezioni devono comunicare ogni variazione della composizione del proprio C.D. o C.S. al C.R.L.

11) I SOCI

11.01 Parimenti ciascun socio può chiedere l'iscrizione ad una sezione di altra regione purchè nella richiesta indichi il motivo del trasferimento.

11.02 Il C.D. ha facoltà di respingere la richiesta ove non vi siano accordi di reciprocità con la regione interessata.

11.03 Ogni Socio residente nella Regione Lombardia deve essere iscritto ad una Sezione del C.R.L. ; un Socio di altra regione, avendo domicilio temporaneo in Lombardia, può chiedere al C.R.L. di essere iscritto ad una Sezione del C.R.L.

11.04 Per ogni altro dovere e diritto dei Soci, si fa riferimento allo Statuto Sociale dell'A.R.I. ed al suo Regolamento di Attuazione.

12) MODIFICHE

12.01 Modifiche al presente Regolamento o una nuova bozza di regolamento potranno essere approvate in una Assemblea nella quale siano presenti almeno i due terzi delle Sezioni che rappresentino due terzi almeno dei Soci.
I singoli articoli saranno approvati se riporteranno i due terzi dei voti sezione e nel contempo i due terzi dei voti socio in riferimento alle delegazioni presenti.

13) NORMA TRANSITORIA

13.01 Le Sezioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si considerano legalmente costituite e assolve da ogni obbligo costituzionale verso il C.R.L., salvo la presentazione dei rispettivi regolamenti di Sezione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

13.02 Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria del C.R.L. del 22 febbraio 1997.

13.03 Modifiche del regolamento sono state approvate dall'Assemblea Straordinaria del CRL del 15 settembre 2012

Il Presidente
I2MUH Melloni Francesco

Il Segretario
IK2ILW Andreozzi Maurizio